

DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2018
76/2018/E/EEL

CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 396/2017/E/EEL) RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1006^a riunione del 8 febbraio 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2017, 396/2017/E/EEL (di seguito: 396/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 396/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 20 luglio 2017 (prot. Autorità 24750 del 24 luglio 2017), ad integrazione della quale, con la comunicazione del 6 novembre 2017 (prot. Autorità 36323 del 7 novembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nella nota del 20 luglio 2017, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 396/2017/E/EEL, in considerazione degli eventuali elementi fattuali forniti dalla Società medesima; si precisa soltanto che, quanto segnalato con riferimento all’inciso del punto 14 della sopracitata deliberazione in cui si afferma che gli elementi di fatto relativi alla Società, emersi nell’ambito dell’istruttoria, non sarebbero stati da essa contestati, è evidentemente un mero errore materiale, stante quanto specificato al punto 12 del medesimo provvedimento dove si elencano proprio le contestazioni della Società in merito alle risultanze istruttorie;
- analogamente, non sono oggetto di valutazione in questa sede le osservazioni che la Società ha formulato alla deliberazione 396/2017/E/EEL in merito sia alla limitata esperienza nell’attività di compravendita all’ingrosso di energia elettrica sia alle ridotte dimensioni del proprio portafoglio commerciale da cui

conseguirebbe l'inadeguatezza degli indicatori di valutazione degli sbilanciamenti espressi in termini percentuali ed applicati in modo uniforme a tutti i portafogli, ribadendo quanto già evidenziato nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie. Infatti, con la citata deliberazione 396/2017/E/EEL, l'Autorità ha inteso rispondere anche a tali osservazioni;

- la Società ha, inoltre, contestato l'attribuzione di finalità speculative alla propria condotta di programmazione che avrebbe prodotto effetti sul corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111 (c.d. corrispettivo *uplift*), richiamando i procedimenti avviati dall'Autorità garante del mercato e della concorrenza nei confronti di due utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate, le cui strategie di offerta avrebbero invece svolto un ruolo determinante nella forte crescita del suddetto corrispettivo nel primo semestre 2016;
- su tali aspetti, tuttavia, l'Autorità si è già più volte pronunciata in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento e si limita quindi a ribadire, coerentemente, un orientamento già espresso e ampiamente consolidato;
- in particolare, se, da una parte, come sostenuto dalla Società, i prezzi di sbilanciamento sono determinati dalle condotte assunte dagli utenti del dispacciamento con riferimento alle unità di produzione abilitate, condotte sulle quali la Società non aveva (e non ha tuttora) alcun controllo, dall'altra, come evidenziato nella deliberazione 396/2017/E/EEL, i costi di dispacciamento che trovano copertura nel corrispettivo *uplift* dipendono da una molteplicità di fattori, ivi inclusi i volumi di sbilanciamento effettivo dalla cui osservazione trae origine il procedimento avviato a carico della Società e di cui al presente provvedimento;
- la Società, infine, ha evidenziato, relativamente al proprio portafoglio di unità di consumo, la presenza di alcuni clienti industriali con prelievi discontinui di difficile prevedibilità;
- è stato pertanto possibile tener conto delle difficoltà di programmazione sopra specificate applicando la metodologia statistica, già applicata nei confronti di altri utenti del dispacciamento nell'ambito di procedimenti analoghi, anche alla curve orarie dei punti di prelievo trasmesse dalla Società, rivedendo in tal modo le soglie di tolleranza mensili dettagliate nell'Allegato B alla deliberazione 396/2017/E/EEL.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- gli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 396/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 396/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 396/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 396/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, per tener conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 396/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di febbraio 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di marzo 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni